



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

Al Responsabile dei Servizi finanziari
del Comune di

OCCHIOBELLO (RO)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

OCCHIOBELLO (RO)

Oggetto: trasmissione delibera n. 212/2019/PRSE del 18 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 212/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 18 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 luglio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore
Maristella FILOMENA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 1283 del 30 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, di approvazione delle *“linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016”*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Occhiobello (RO) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 1293 del 18 febbraio 2019;

VISTA la nota di risposta del Comune prot. n. 6567 del 13 marzo 2019, acquisita al prot. C.d.C. n. 2074 del 14 marzo 2019;

VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. n. 39/2019 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario, dott.ssa Francesca Dimita

FATTO

L’esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall’organo di revisione del Comune di Occhiobello sulle risultanze del rendiconto 2016 ha rivelato alcune criticità della gestione.

1) Ritardo nell’approvazione del rendiconto.

Dalle verifiche effettuate, risulta che il Comune ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2016 oltre il termine, in data 12 giugno 2017.

2) Risultato di amministrazione.

Sulla base dei dati presenti in BDAP e nel certificato al consuntivo 2016, è emersa qualche perplessità sull’ammontare della quota destinata del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1) RITARDO APPROVAZIONE RENDICONTO.

Questa Sezione sottolinea che l’osservanza del termine prescritto per tale adempimento riveste estrema rilevanza nell’ambito della gestione amministrativa e contabile dell’ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni.

2) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

In merito alle perplessità avanzata in sede istruttoria, l’ente non ha fornito chiarimenti ed elementi ulteriori nella nota di risposta. Le perplessità, dunque, permangono, anche se l’importo della quota destinata non è ingente. La quota disponibile, tuttavia, è pari a zero,

per cui non può fungere da copertura. Dai dati BDAP non risulta che sia stato applicato avanzo nel 2017.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, e della successiva istruttoria:

- raccomanda all'amministrazione comunale di Occhiobello di adottare ogni iniziativa utile a garantire, in futuro, il rispetto del predetto termine.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Occhiobello.

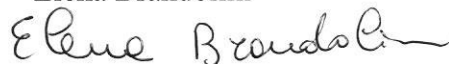
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2019.

Il Magistrato relatore

Francesca Dimita

Il Presidente f.f.

Elena Brandolini



Depositata in Segreteria il **29 LUG. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini

